

STATUTO

**DELL'ASSOCIAZIONE "ANIE ASSOASCENSORI –
ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIE
ASCENSORI E SCALE MOBILI"
COSTITUITA NELL'AMBITO DELLA
FEDERAZIONE ANIE**

Rev. 28 novembre 2019

SOMMARIO

PARTE I

REGOLE GENERALI

ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE	4
ART.2 SCOPI	4
ART.3 ASSOCIATI	4
ART.4 OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI	5
ART.5 RAPPRESENTANZA DELLE IMPRESE	6
ART.6 ORGANI E CARICHE DELL'ASSOCIAZIONE	6
ART.7 ASSEMBLEA	7
ART.8 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA	7
ART.9 DIRITTO DI VOTO	8
ART.10 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA	8
ART.11 VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE	9
ART.12 DELBERE A MEZZO DI REFERENDUM	9
ART.13 COMITATO DIRETTIVO	10
ART.14 CONVOCAZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO	10
ART.15 DELIBERE DEL COMITATO DIRETTIVO	11
ART.16 ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DIRETTIVO	11
ART.17 PRESIDENTE	12
ART.18 VICE PRESIDENTE	13
ART.19 GRUPPI	13
ART.20 UFFICI DELL'ASSOCIAZIONE	14
ART.21 BILANCIO DI PREVISIONE E RENDICONTO CONSUNTIVO	14
ART.22 MODIFICHE DELLO STATUTO	15
ART.23 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE	15
ART.24 DISPOSIZIONI FINALI	15

PARTE II

REGOLE OPERATIVE

Art. 25 CRITERI DI APPARTENZA	16
Art. 26 OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI	16
Art. 27 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ORDINARI	17
Art. 28 OBBLIGO DI RISERVATEZZA	17
Art. 29 COMMISSIONI – GRUPPI DI LAVORO	18
Art. 30 ATTRIBUZIONE DEI COMPITI ALLE COMMISSIONI	18

PARTE I
REGOLE GENERALI

Art. 1
DENOMINAZIONE E SEDE

Nell'ambito della Federazione Nazionale delle Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche ANIE – in forma abbreviata Federazione ANIE - è costituita l'Associazione “ ANIE AssoAscensori – Associazione Nazionale Industrie Ascensori e Scale Mobili” – in forma abbreviata ANIE AssoAscensori - quale associazione di settore ai sensi degli articoli 30 e seguenti dello Statuto della Federazione ANIE

L'Associazione ha sede presso gli uffici della Federazione ANIE in Milano.

Art. 2
SCOPI

L'Associazione, nel rispetto delle linee di coordinamento e di indirizzo della Federazione ANIE, ha per scopo la tutela sul piano tecnico-economico e di immagine del settore di competenza e la trattazione dei problemi di specifico interesse del settore medesimo.

L'Associazione può aderire ad associazioni nazionali, estere e sovranazionali o altre organizzazioni di interesse specifico del settore, purché non vi aderisca già la Federazione anche in rappresentanza della stessa o di altre Associazioni del settore.

L'Associazione persegue le finalità sopra indicate nel rispetto dei ruoli e delle competenze previsti dallo Statuto della Federazione ANIE; ispira le proprie azioni, funzioni e scopi al proprio Codice Etico nonché al Codice Etico e delibere collegate di Confindustria.

Art. 3
ASSOCIATI

Sono inquadrare nell'Associazione le imprese o i Gruppi Industriali aderenti alla Federazione ANIE in qualità di soci effettivi, che svolgono in Italia prevalentemente attività di progettazione, costruzione di impianti e/o di componenti, installazione, manutenzione di ascensori, montacarichi, scale e marciapiedi mobili, montascale e piattaforme elevatrici.

Inoltre possono far parte dell'Associazione in qualità di soci aggregati Enti, Istituti o formazioni associative non rientranti nella fattispecie prevista dal primo comma, purché perseguano

finalità e svolgano attività analoghe, ausiliari, strumentali o comunque di particolare rilevanza per l'attività delle imprese dell'Associazione; essi contestualmente aderiscono alla Federazione ANIE.

I criteri di appartenenza dei Soci della fattispecie sopra specificata sono definiti nella parte II del presente Statuto.

La qualità di Associato si perde:

- a) per recesso volontario a norma dell'art. 8, lett. a) dello Statuto della Federazione ANIE;
- b) per la perdita dei requisiti previsti dal primo o secondo comma;
- c) per espulsione in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi secondo quanto previsto dall'art. 7 lett. c) dello Statuto della Federazione ANIE
- d) negli altri casi previsti dall'art. 8 dello Statuto della Federazione ANIE

Art. 4

DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

I soci hanno i diritti ed i doveri previsti dall'art. 5 dello Statuto della Federazione ANIE.

Gli Associati hanno il diritto di utilizzare il marchio ANIE in abbinamento al logo di Confindustria, possono altresì utilizzare il logo dell'Associazione sempre abbinato al marchio ANIE come previsto nel Regolamento d'utilizzo del Marchio.

Gli Associati si obbligano:

- a) a osservare le norme statutarie e le deliberazioni regolamentate adottate dagli Organi Associativi, il Codice Etico dell'Associazione, il Codice per il Rispetto della Normativa Antitrust della Federazione ANIE nonché il Codice Etico e dei Valori associativi di Confindustria.
- b) ad astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive dell'Associazione, con gli interessi generali e collettivi degli altri Associati e con gli interessi di altre Associazioni costituite nell'ambito della Federazione ANIE;
- c) a fornire la propria collaborazione alle indagini che l'Associazione ritenesse necessario od utile svolgere nell'interesse del settore anche nel contesto di iniziative promosse dalla Federazione ANIE.
- d) a rispettare gli obblighi contributivi sanciti dall'art. 6 dello Statuto della Federazione ANIE,
- e) a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni variazione relativa alla forma giuridica dell'Impresa, alla ragione sociale, alla sede, al numero di dipendenti, nonché ogni altro elemento utile all'identificazione dell'Impresa;
- f) a comunicare annualmente all'Associazione il dato di fatturato relativo all'attività ascensoristica, ciò ai fini del calcolo dei voti spettanti in Assemblea e della quota

associativa annuale e il dato degli addetti occupati per consentire l'applicazione dei disposti statutari dell'ANIE, anche in relazione ai contributi al sistema federativo.

Gli Associati che si rendano inadempienti, agli obblighi del presente Statuto sono passibili delle sanzioni stabilite all'art. 7 dello Statuto della Federazione ANIE.

In caso di morosità contributiva in atto da almeno un anno, sono sospesi tutti i servizi propri di AssoAscensori, compreso il diritto di utilizzo del logo dell'Associazione medesima fino alla completa regolarizzazione dei pagamenti dovuti.

Art. 5

RAPPRESENTANZA DELLE IMPRESE

Ciascuna Impresa associata è rappresentata dai soggetti a ciò espressamente delegati e legittimati nell'ambito dell'Associazione stessa e della Federazione ANIE ex art. 9 dello Statuto della Federazione ANIE.

Art. 6

ORGANI E CARICHE DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente o i due Vice Presidenti.

Possono far parte degli Organi sociali i legali rappresentanti delle Imprese o le persone di rilievo nell'organizzazione dell'impresa munite di espressa delega.

La procedura elettiva dei candidati a ricoprire cariche in seno agli organi della Associazione deve essere a scrutinio segreto. Le persone investite di cariche sociali, le cui imprese non siano in regola con il versamento dei contributi associativi, decadono.

Tutte le persone investite di cariche sociali che non intervengono, senza giustificato motivo, alle riunioni per tre volte consecutive, decadono dalle cariche stesse e devono essere sostituite su proposta del Comitato Direttivo.

Non sono altresì rieleggibili per il biennio successivo coloro che, avendo ricoperto cariche nel biennio precedente, non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette.

Le cariche associative sono incompatibili con qualsiasi incarico politico.

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.

Si applicano le disposizioni generali sulle cariche di cui all'art. 29 dello Statuto della Federazione ANIE.

Art. 7 **ASSEMBLEA**

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle Imprese associate purché in regola con il versamento dei contributi versati.

È ammessa la delega, ma ogni delegato non può avere più di una delega, oltre a quella conferitagli dalle Imprese, Enti, Istituti o formazioni associative di appartenenza.

L'Assemblea può deliberare in riunione formale o per referendum secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Al Presidente dell'Associazione, od a chi ne fa le veci, spetta di presiedere le Assemblee ordinarie e straordinarie.

Il Presidente è assistito dal Segretario dell'Associazione, che funge da Segretario dell'Assemblea; in caso di impedimento del medesimo, il Segretario è designato dal Presidente tra i presenti all'Assemblea.

Le deliberazioni di ciascuna Assemblea sono fatte risultare da un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Copia di tale verbale è inviato a tutti gli Associati e per conoscenza alla Presidenza e alla Direzione Generale della Federazione ANIE, entro trenta giorni dalla data in cui si è tenuta l'Assemblea.

Art. 8 **ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA**

Spetta all'Assemblea:

- a) discutere e deliberare sulla relazione del Presidente circa l'andamento dell'Associazione;
- b) procedere, ogni anno dispari, alla elezione del Presidente, di uno/due Vice Presidenti, nonché dei componenti del Comitato Direttivo dell'Associazione
- c) procedere, ogni anno dispari alla elezione del proprio rappresentante della Piccola e Media Impresa nel Consiglio Generale della Federazione
- d) procedere, ogni anno dispari alla elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio Generale della Federazione secondo i criteri indicati nell'art. 18 lettera e) dello Statuto della Federazione, oltre a quanto già indicato alla lett. b) e c) del presente articolo;

- e) approvare il rendiconto consuntivo annuale, il bilancio di previsione e i contributi associativi;
- f) deliberare le modifiche statutarie;
- g) deliberare la costituzione di Gruppi merceologici;
- h) deliberare variazioni dell'ambito di propria competenza;
- i) deliberare lo scioglimento dell'Associazione;
- j) discutere e deliberare relativamente a ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;

Le deliberazioni di cui alle lettere f), h) devono essere sottoposte alla approvazione del Consiglio Generale della Federazione ANIE.

Art. 9

DIRITTO DI VOTO

Ogni partecipante all'Assemblea ha diritto a un numero di voti proporzionale al fatturato globale correlato al settore ascensoristico come rappresentato all'art. 3 realizzato in Italia nel modo seguente:

▪ ≤ 2.500.000,00 €:	1 voto
▪ > 2.500.000,00 €; ≤ 5.000.000,00 €:	3 voti
▪ > 5.000.000,00 €; ≤ 10.000.000,00 €:	6 voti
▪ > 10.000.000,00 €; ≤ 25.000.000,00 €:	10 voti
▪ > 25.000.000,00 €; ≤ 50.000.000,00 €:	12 voti
▪ > 50.000.000,00 €; ≤ 75.000.000,00 €:	15 voti
▪ > 75.000.000,00 €; ≤ 100.000.000,00 €:	18 voti
▪ > 100.000.000,00 €; ≤ 125.000.000,00 €:	21 voti
▪ > 125.000.000,00 €; ≤ 150.000.000,00 €:	24 voti
▪ > 150.000.000,00 €;	25 voti

ART. 10

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque deve essere tenuta entro il mese precedente la data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea annuale ordinaria della Federazione ANIE.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne sia fatta richiesta da tanti associati che corrispondano ad almeno un quarto dei voti spettanti alle imprese associate.

L'Assemblea è convocata dal Presidente.

La convocazione avviene con avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno dettagliato.

L'avviso è inviato con posta elettronica o comunque altri mezzi idonei a garantire e documentare l'avvenuta ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto a dieci giorni.

Art. 11

VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei voti spettanti agli Associati.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno il 20% dei voti spettanti agli Associati.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo non si applicano nel caso in cui sia posta all'ordine del giorno dell'Assemblea la proposta di scioglimento dell'Associazione, nel qual caso è sempre necessario che siano presenti almeno i due terzi delle Imprese associate che ne rappresentino il 75% dei voti.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti, senza tener conto degli astenuti.

Le deliberazioni relative a persone devono essere assunte esclusivamente a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa, senza tener conto delle schede bianche.

Le deliberazioni aventi per oggetto le modificazioni statutarie o lo scioglimento dell'Associazione devono essere adottate con la maggioranza rispettivamente prevista agli art. 22 e 23.

Art. 12

DELIBERE A MEZZO DI REFERENDUM

L'Assemblea può deliberare anche a mezzo di referendum.

Per l'esercizio del diritto di voto deve essere lasciato un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni dalla data della comunicazione – per posta elettronica o comunque altri mezzi idonei a garantire e documentare l'avvenuta - con la quale viene indetto il referendum.

Per la validità del referendum è necessaria la partecipazione a esso di almeno un terzo delle

imprese associate che rappresentino la metà più uno dei voti spettanti alle imprese associate. Possono essere sottoposte a referendum proposte di modifiche statutarie; ciò, peraltro, solo nei casi in cui sia agevole la valutazione delle proposte stesse e l'espressione del voto possa avvenire attraverso risposte semplicemente affermative o negative.

Quando il referendum ha per oggetto modificazioni statutarie si applicano le disposizioni di cui all'art. 22.

L'Assemblea non può deliberare per referendum quando la delibera ha per oggetto lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 13 COMITATO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo composto da un minimo di sette Membri.

Sono membri del Comitato Direttivo:

- a) il Presidente dell'Associazione;
- b) il Vice Presidente/i due Vice Presidenti dell'Associazione;
- c) i rappresentanti eletti nel Consiglio Generale della Federazione ANIE, nominati ai sensi dell'art. 8, primo comma, lettere c) e d), del presente Statuto;
- d) i membri eletti dall'Assemblea dell'Associazione;
- e) i Capi degli eventuali Gruppi di cui all'art. 19.

Fra i membri del Comitato Direttivo deve essere previsto almeno un rappresentante della Piccola e Media Industria.

Art. 14 CONVOCAZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente.

La convocazione avviene con avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora nonché l'ordine del giorno dettagliato.

L'avviso deve essere inviato con posta elettronica o comunque altri mezzi idonei a garantire e documentare l'avvenuta ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto a cinque giorni.

Il Comitato Direttivo deve essere convocato orientativamente con cadenza trimestrale e ogni volta lo ritenga opportuno il Presidente o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi

Membri in carica.

Art. 15

DELIBERE DEL COMITATO DIRETTIVO

Per la validità delle adunanze del Comitato Direttivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei membri.

Le votazioni in seno al Comitato Direttivo avvengono con voto palese. Le deliberazioni relative a persone devono essere assunte esclusivamente a scrutinio segreto. Le votazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Ciascun membro avrà diritto a un voto.

I Presidenti delle Commissioni di cui all'art. 29 della parte II partecipano al Comitato Direttivo come invitati permanenti, senza diritto di voto.

Alle riunioni del Comitato Direttivo partecipa il Segretario dell'Associazione con voto consultivo. Il Segretario funge altresì da Segretario del Comitato Direttivo. In caso di impedimento il Segretario della adunanza è designato dal Presidente tra i presenti.

Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto il Comitato Direttivo; in caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente o - nell'ipotesi di due Vice Presidenti - da quello più anziano o, in assenza di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente o ancora , nel caso di assenza di questi, dal membro presente più anziano di età.

Art. 16

ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo:

- a) indirizza e dirige l'attività dell'Associazione determinandone i piani per l'azione a medio e lungo termine nell'ambito delle direttive date dall'Assemblea;
- b) delibera sulle domande di ammissione all'Associazione;
- c) delibera l'adesione ad associazioni nazionali, estere e sovranazionali o ad altre organizzazioni di interesse specifico del settore, purché non vi aderisca già la Federazione anche in rappresentanza della stessa o di altre Associazioni del settore.
- d) è responsabile della gestione economica dell'associazione, la quale può essere delegata al Presidente dell'associazione;

- e) propone all'Assemblea l'eventuale costituzione e il frazionamento di Gruppi;
- f) predispose, entro il 30 novembre di ciascun anno, il bilancio di previsione e determina i contributi ordinari a carico delle imprese associate da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo della Federazione; in tale sede il Comitato Direttivo potrà altresì deliberare la non applicazione dell'*una tantum* di cui all'art. 6 dello Statuto Anie, o prevedere in merito ai contenuti e termini di pagamento della stessa, dandone comunicazione al Consiglio Generale di Federazione Anie per le relative delibere a termini dello Statuto medesimo.
- g) predispose il rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) delibera eventuali contributi aggiuntivi a carico delle imprese associate per sopperire a particolari esigenze comuni informandone il Consiglio Generale della Federazione;
- i) su proposta del Presidente, può affidare a propri Membri determinati incarichi su materie di competenza dell'Associazione;
- j) provvede alla designazione e alla nomina dei rappresentanti dell'Associazione in tutti gli enti, commissioni e organi nei quali sia consentita la rappresentanza dell'Associazione;
- k) nomina Commissioni e i relativi Presidenti per determinati scopi e lavori, chiamandovi a farne parte, ove occorra, anche persone estranee all'Associazione;
- l) nomina la commissione di designazione del Presidente.

Art. 17

PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea, a scrutinio segreto e negli anni dispari su proposta del Comitato Direttivo, il quale potrà anche avvalersi di una commissione di saggi.

Il Comitato Direttivo decide a scrutinio segreto e formula la propria proposta all'Assemblea.

Il Presidente dura in carica un biennio dalla data dell'Assemblea che lo ha nominato con la possibilità di essere rieletto per ulteriori due bienni, di cui il secondo, con la maggioranza di almeno il 75% dei voti spettanti agli associati

Fin quando il nuovo Presidente non è eletto dall'Assemblea sono prorogati i poteri del precedente.

Egli ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi, per le iniziative riguardanti il settore merceologico rappresentato che non risultino in contrasto con lo Statuto e con la politica generale e organizzativa della Federazione ANIE e comunque non rientrino nelle funzioni spettanti agli organi della Federazione ANIE.

Il Presidente dell'Associazione è componente di diritto del Consiglio Generale della Federazione ANIE; egli si tiene sistematicamente in contatto con il Presidente della

Federazione ANIE anche ai fini del necessario coordinamento e unità di indirizzo con la Federazione stessa.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario dell'Associazione, è il garante dell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

Il Presidente, sulla base dei poteri a lui conferiti dal Comitato Direttivo, assicura la corretta gestione economica dell'Associazione.

Art. 18

VICE PRESIDENTE

In caso di dimissioni o definitivo impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o - nell'ipotesi di due Vice Presidenti - da quello più anziano, fino a nuova elezione cui deve essere provveduto entro tre mesi.

Il Presidente può delegare il Vice Presidente o uno dei due Vice Presidenti a sostituirlo per incarichi specifici, in caso di prevista assenza o impedimento.

Art. 19

GRUPPI

In seno all'Associazione le Imprese associate aventi produzioni affini di particolare rilevanza potranno essere riunite in Gruppi che costituiscano realtà significative della massima possibile integrazione di interessi merceologici comuni.

Al Gruppo spetta - nel rispetto delle linee di coordinamento e di indirizzo dell'Associazione - la competenza dei problemi merceologici riguardanti le Imprese a esso appartenenti.

Ciascun Gruppo, attraverso l'Assemblea delle Imprese a esso facenti capo, elegge, negli anni pari, un proprio Capo Gruppo che rappresenta il Gruppo stesso nelle sedi appropriate e ne cura gli interessi.

La carica di Capo Gruppo ha la stessa durata di quella del Presidente dell'Associazione.

Il Capo Gruppo fa parte di diritto del Comitato Direttivo dell'Associazione.

L'Assemblea di ciascun Gruppo deve essere convocata almeno una volta all'anno, prima della data fissata per l'Assemblea dell'Associazione.

L'Assemblea di Gruppo, ogni anno dispari, può eventualmente designare tra i suoi Membri un Comitato di Direzione con la funzione di assistere il Capo Gruppo nella gestione delle funzioni di competenza del Gruppo.

Le elezioni di persone a cariche direttive nei Gruppi sono effettuate a scrutinio segreto e a maggioranza relativa.

Ciascun Gruppo può darsi un Regolamento che deve essere approvato dal Comitato Direttivo.

I regolamenti di funzionamento dei Gruppi devono adottare nelle disposizioni relative al voto un sistema di ponderazione proporzionalmente corrispondente a quello di cui all'art. 9, e devono, inoltre prevedere, tra i criteri di composizione del proprio Comitato Direttivo, qualora designato, la presenza di almeno un rappresentante della Piccola e Media Industria.

Art. 20

UFFICI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si avvale di una propria struttura di segreteria, e utilizza i servizi centrali messi a disposizione dalla Federazione ANIE per lo svolgimento della propria attività.

La Segreteria opera sulla base degli indirizzi del Presidente e del Comitato Direttivo, in coordinamento con il Direttore Generale della Federazione ANIE.

Il Segretario assicura la gestione e il funzionamento dell'Associazione e degli eventuali Gruppi, in conformità alle deliberazioni degli Organi statutari della stessa.

Art. 21

BILANCIO DI PREVISIONE E RENDICONTO CONSUNTIVO

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Il primo esercizio successivo all'entrata in vigore del presente Statuto si chiuderà al 31 dicembre 1996.

Per ciascun anno solare deve essere compilato, a cura del Comitato Direttivo, un bilancio di previsione e un rendiconto consuntivo.

Il rendiconto consuntivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea e notificato alla Federazione ANIE.

Il bilancio di previsione deve essere presentato all'Assemblea e notificato alla Federazione ANIE.

Art. 22

MODIFICHE ALLO STATUTO

Le modifiche al presente Statuto sono di competenza dell'Assemblea straordinaria.

Quando l'Assemblea delibera per referendum, per l'esercizio del diritto di voto deve trascorrere un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni dalla data della comunicazione - per posta elettronica o comunque altri mezzi idonei a garantire e documentare l'avvenuta ricezione - con la quale viene indetto il referendum.

Le modifiche allo Statuto devono essere approvate con il voto favorevole di almeno un terzo delle imprese associate che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti al complesso delle imprese associate, senza tener conto degli astenuti.

Tali modifiche dovranno essere approvate dal Consiglio Generale della Federazione ANIE.

Agli Associati dissenzienti dalle modifiche apportate allo Statuto è consentito il diritto di recesso, da comunicarsi con lettera raccomandata entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche statutarie.

Art. 23

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea. Tale Assemblea può essere convocata quando sia richiesta da tanti Associati che rappresentino la metà della totalità dei voti spettanti agli Associati.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi delle imprese associate che rappresentino almeno il 75% dei voti degli Associati.

Per la validità della decisione di scioglimento, occorre il voto favorevole di tutti i presenti.

Tale delibera deve essere tempestivamente portata a conoscenza del Consiglio Generale della Federazione ANIE per i riflessi sull'assetto federativo.

Art. 24

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto si applicano per analogia le disposizioni dello Statuto della Federazione ANIE.

PARTE II
REGOLE OPERATIVE

Art. 25
CRITERI DI APPARTENENZA

Rientrano nella fattispecie di cui al 1° comma dell'Art. 3 del presente Statuto le imprese o i Gruppi Industriali che svolgono in Italia prevalentemente attività di costruzione, di impianti e/o di componenti, installazione o manutenzione di ascensori, montacarichi, scale e marciapiedi mobili, montascale e piattaforme elevatrici che soddisfano i seguenti requisiti:

- a) siano società di capitali o società di persone;
- b) presentino un'attività consolidata nel settore, comprovata dalla presentazione di almeno due bilanci;
- c) dispongano di certificazioni aziendali di qualità ISO 9000 o si impegnino a raggiungere l'obiettivo entro due anni dalla data di ammissione;
- d) immettano sul mercato esclusivamente prodotti rispondenti alla legislazione in vigore e, in particolare, assicurino un elevato livello di qualità e sicurezza nel rispetto delle norme, ove applicabili.

Nell'ipotesi di Gruppo Industriale, si deve tenere conto di tutte le imprese del Gruppo che operano nel settore: all'associazione quindi aderirà l'Impresa Capo Gruppo per il numero di dipendenti e per il fatturato globalmente impiegati e realizzati da tutte le imprese del Gruppo nel settore. E' fatta salva la possibilità per le singole imprese del Gruppo di aderire all'associazione ciascuna autonomamente.

Il Comitato Direttivo decide all'unanimità, a proprio insindacabile giudizio, sull'ammissibilità delle richieste di candidatura per i nuovi Soci.

Per l'ammissione dei soci rientranti nella fattispecie di cui al 2° comma dell'Art. 3 del presente Statuto dovrà essere accertata la compatibilità con la natura e le finalità istituzionali dell'Associazione, al fine di non alterarne la qualificazione primaria.

Art. 26
OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Nell'ambito delle obbligazioni previste all'Art. 4 del presente Statuto, ogni impresa associata o Gruppo industriale associato è tenuto in particolare:

- a) al versamento dei contributi associativi ordinari, in quota proporzionale al fatturato globale (nuovi impianti e servizi) sul territorio nazionale;

- b) al versamento di eventuali contributi aggiuntivi a copertura di specifiche iniziative deliberate dal Comitato Direttivo o dall'Assemblea dell'Associazione;
- c) alla dichiarazione del fatturato globale (nuovi impianti e servizi) sul territorio nazionale e del numero di dipendenti, documentata o autocertificata dal Legale Rappresentante; in caso di Gruppi industriali, deve essere dichiarato il fatturato di Gruppo ed il numero di addetti complessivi impiegati nel Gruppo.

Ai fini dell'applicazione di quanto sopra, per "fatturato" si intende il valore della produzione risultante dal Conto Economico dell'ultimo bilancio approvato (totale voce A ex art. 2425 c.c., sia per le società di capitali sia per le società di persone, in quest'ultimo caso in quanto applicabile); per "Gruppi industriali" si intende un insieme di imprese organizzate come società formalmente distinte l'una dall'altra ma legate tra loro da vincoli di controllo e coordinamento ai sensi del codice civile o legate da una espressa e documentata volontà delle imprese stesse di essere considerate organizzativamente come gruppo.

Art. 27

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ORDINARI

Ai fini della determinazione dei contributi, gli associati sono classificati nelle seguenti fasce di fatturato:

1. ≤ 2.500.000,00 €;
2. > 2.500.000,00 €; ≤ 5.000.000,00 €;
3. > 5.000.000,00 €; ≤ 10.000.000,00€;
4. > 10.000.000,00 €; ≤ 25.000.000,00 €;
5. > 25.000.000,00 €; ≤ 50.000.000,00 €;
6. > 50.000.000,00 €; ≤ 75.000.000,00 €;
7. > 75.000.000,00 €; ≤ 100.000.000,00 €;
8. > 100.000.000,00 €; ≤ 125.000.000,00 €;
9. > 125.000.000,00 €; ≤ 150.000.000,00 €;
10. > 150.000.000,00 €.

L'ammontare delle quote di pertinenza di ciascuna classe è stabilito dal Comitato Direttivo sulla base delle esigenze dell'Associazione.

Art. 28

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'Associazione gestirà in termini riservati le notizie che le perverranno dagli Associati, utilizzandole soltanto per il conseguimento degli scopi sociali collettivi.

Art. 29

COMMISSIONI – GRUPPI DI LAVORO

Commissioni permanenti:

Sono costituite quattro Commissioni permanenti:

1. Commissione Componenti,
2. Commissione Comunicazione,
3. Commissione Sicurezza, Qualità, Ambiente e Training,
4. Commissione Tecnica, Codici e Norme,

incaricate di trattare aspetti specifici di particolare rilievo per il settore, allo scopo di fornire al Comitato Direttivo tutta l'informazione necessaria in fase decisionale. Le Commissioni predispongono e supervisionano i documenti relativi alle tematiche di competenza.

Commissioni e Gruppi di Lavoro non permanenti

Per la trattazione di questioni specifiche che interessano aspetti particolari dell'attività delle industrie associate o di parte di esse, il Comitato Direttivo dell'Associazione può costituire ulteriori Commissioni o Gruppi di Lavoro, a cui potranno far parte i membri del Comitato Direttivo e/o esperti delle aziende associate o persone esterne all'Associazione.

Le Commissioni possono, in relazione ai compiti loro assegnati, avere carattere temporaneo oppure essere insediate con incarichi a lungo termine.

I membri ed il Presidente di ciascuna Commissione e dei Gruppi di Lavoro sono nominati dal Comitato Direttivo.

I Presidenti delle Commissioni durano in carica due anni con la possibilità di essere rinominati per un altro biennio consecutivo.

La partecipazione dei referenti alle attività delle Commissioni AssoAscensori è condizione necessaria per il mantenimento dell'incarico. Il Comitato Direttivo può deliberare l'estromissione di coloro che non intervengano a tre riunioni consecutive della propria Commissione di riferimento, senza giustificato motivo.

Art. 30

ATTRIBUZIONE DEI COMPITI ALLE COMMISSIONI

Denominazione, incarichi ed obiettivi delle Commissioni sono deliberati dal Comitato Direttivo, che ne approva ogni modifica.

Missione della Commissione Componenti

- a) monitorare lo sviluppo legislativo e tecnico-normativo a livello UNI/Gazzetta Ufficiale ed in ambito CEN al fine di segnalare tempestivamente ogni modifica che possa avere impatto sul settore;
- b) analizzare le normative di cui al punto precedente in ambito ascensori e scale mobili per evidenziare eventuali aspetti che impattino direttamente sulla componentistica;
- c) partecipare ai lavori di preparazione ed aggiornamento delle norme nelle commissioni e nei gruppi di lavoro di riferimento in UNI, CEN, ISO, ELA;
- d) monitorare i principali indicatori in ambito Nazionale ed internazionale approfondendo le dinamiche tendenziali e congiunturali del settore della componentistica per ascensori e scale mobili;
- e) sviluppare strategie di comune interesse con il settore degli ascensori completi e delle scale mobili;
- f) istituire tavoli di confronto con i produttori/installatori di impianti , in particolare nell'ambito della Commissione Tecnica, Codici e Norme;
- g) garantire che il comparto sia adeguatamente rappresentato negli organi istituzionali di
- h) AssoAscensori ed ELA.

Missione della Commissione Comunicazione

- a) promuovere l'immagine e le attività dell'Associazione sia in ambito nazionale sia nei paesi dell'Unione Europea, attraverso pubblicazioni, comunicati stampa, conferenze ed eventi;
- b) fornire agli associati tutte le informazioni relative alle tematiche che possono avere impatto sul settore degli ascensori e delle scale e marciapiedi mobili;
- c) fornire l'adeguato supporto per le iniziative a sostegno del settore, inclusa la predisposizione di argomentazioni, documentazione e contatti;
- d) raccogliere ed aggiornare l'informazione necessaria alla realizzazione di database delle norme e dei regolamenti;
- e) rafforzare l'immagine dell'industria di ascensori, scale e marciapiedi mobili.

Missione della Commissione Sicurezza, Qualità, Ambiente e Training

- a) promuovere azioni per l'adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza;
- b) identificare gli standard di qualità all'interno di AssoAscensori, promuovendone l'applicazione a tutte le aziende associate;
- c) collaborare con le altre Commissioni per promuovere l'applicazione di nuove normative

volte a migliorare il livello di sicurezza e di qualità degli impianti di nuova installazione e di quelli già esistenti.

- d) indicare l'orientamento strategico su tutti gli aspetti di qualità, sicurezza e ambiente che interessino dipendenti ed utilizzatori di ascensori, scale e tappeti mobili per l'intero ciclo di vita degli impianti;
- e) fornire linee-guida ed agevolare l'interpretazione e l'implementazione nelle aree di miglioramento relative a qualità, sicurezza ed aspetti ambientali per componenti, nuovi impianti, manutenzione, riparazione e adeguamento;

Missione della Commissione Tecnica, Codici e Norme

- a) mantenere i contatti con i Ministeri competenti con lo scopo di risolvere i problemi applicativi della Direttiva Ascensori e della Direttiva Macchine e contribuire alla stesura della normativa per il settore degli ascensori e delle scale/marciapiedi mobili.
- b) partecipare ai lavori di preparazione ed aggiornamento delle norme nelle commissioni e nei gruppi di lavoro di riferimento in UNI, CEN, ISO, ELA;
- c) partecipare alle riunioni dei gruppi di lavoro degli organismi notificati.